



Ferrovie dello Stato Italiane

UA 1/4/2026

RFI-AD.CS.DL 32 \A0611\P\2026\000000

1

Il Commissario Straordinario

D.L. n. 32 del 11 marzo 2026

ORDINANZA N. 1

REALIZZAZIONE ASSE FERROVIARIO PALERMO – CATANIA – MESSINA

PROGETTO ESECUTIVO DI RADDOPPIO DELLA

TRATTA GIAMPILIERI – FIUMEFREDDO

1° LOTTO FUNZIONALE: FIUMEFREDDO (I) – TAORMINA (I)/LETOJANNI (E)

(CUP: J11H02000070008)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO

VISTO il D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014 e s.m.i. (D.L. 133/2014) recante *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 9, con cui l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane veniva nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTO l’art. 7, comma 9-bis, del D.L. 210/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016, che ha sostituito, all’art. 1 comma 1 del richiamato D.L. 133/2014, le parole *“Ferrovie dello Stato S.p.A.”* con le parole *“Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”*, con conseguente subentro dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella carica di Commissario per la realizzazione delle opere relative all’asse ferroviario Palermo – Catania - Messina;

VISTO l’art. 1, comma 1138, della L. n. 205/2017 e s.m.i., che ha prorogato il termine di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. n. 133/2014, relativo alla durata dell’incarico del Commissario al *“31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative all’itinerario ferroviario Napoli-Bari e all’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”*;

VISTA l’Ordinanza n. 49 del 9/9/2020, con la quale il Commissario *pro tempore* ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo del *“Raddoppio Fiumefreddo-Giampilieri*:

variante di tracciato prevalentemente in galleria realizzabile in due fasi funzionali (I Lotto funzionale "Fiumefreddo-Taormina/Letojanni, II Lotto funzionale "Taormina-Giampileri)" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. 133/2014 s.m.i., dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.P.R. 383/1994 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (il "DL 32/2019") e, in particolare, l'art. 4 comma 1 che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

VISTO il D.P.C.M. del 16 aprile 2021 - adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019 e pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo del Gabinetto del medesimo Ministero in pari data - con il quale l'Ing. Filippo Palazzo, già Dirigente di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "*Realizzazione Asse AV/AC Palermo-Catania-Messina*", di cui l'intervento in oggetto "*Raddoppio Fiumefreddo-Giampileri: variante di tracciato prevalentemente in galleria realizzabile in due fasi funzionali (1^ fase Fiumefreddo-Letojanni, 2^ fase Letojanni-Giampileri)*" è parte;

VISTO l'art. 5 del DL 32/2026 pubblicato nella G.U. n. 58 del 11/03/2026, che dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL medesimo (*i.e.* 12/03/2026), il subentro dell'Amministratore Delegato di RFI, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari già nominati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima Società RFI S.p.A. indicati nell'allegato 3, tra i quali figura l' "*Asse AV/AC Palermo-Catania- Messina: - Raddoppio Giampileri Taormina - Raddoppio Letojanni Taormina-Fiumefreddo*";

VISTO l'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 che dispone che ai Commissari "*...spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori*" e che "*l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi (...) alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo*";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i. (il "DL 77/2021") recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e, in particolare, l'art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021 ai sensi

del quale “*Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all’articolo 48, comma 5, si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4*”;

VISTO che la realizzazione dell’intervento in argomento trova finanziamento anche nelle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” che ha abrogato il previgente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con efficacia dal 1°/7/2023;

VISTA la Legge Regionale 11 aprile n. 65 (“L.R. 65/81”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 18 aprile 1981 n. 19, “*Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli*” e s.m.i. e in particolare gli artt. 6 (“*Conformità delle costruzioni statali e regionali alle prescrizioni degli strumenti urbanistici*”) ai sensi del quale “*Compete all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono. (...)*” e 7 (“*Procedura per l’esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici*”), ai sensi del quale “*Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l’assetto territoriale, possono essere autorizzati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentiti i comuni interessati (...)*”;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 10 e 12;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 146;

VISTA l’Ordinanza n. 33 del 23 maggio 2024, con la quale il Commissario *pro tempore* ha avviato, su proposta di RFI, la procedura per l’approvazione del progetto esecutivo delle varianti al progetto definitivo del “*Raddoppio della tratta Giampileri – Fiumefreddo. 1° lotto funzionale: Fiumefreddo-Taormina/Letojanni*”, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DL 32/2019;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 324 del 24 ottobre 2025 con la quale la Giunta regionale della Regione Siciliana ha deliberato “*di prendere atto, ai fini del raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione delle opere da realizzarsi, ai sensi del succitato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modifiche e integrazioni, del “Progetto Esecutivo delle Varianti al Progetto definitivo (WBS NI14, NI15, SI16 e FA27 asse Palermo-Catania-Messina, finanziato anche con fondi PNRR) ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019 e successive modifiche e integrazioni, nell’ambito del Primo Lotto Fiumefreddo-Taormina/Letojanni del Raddoppio ferroviario Tratta Giampileri-Fiumefreddo - (CUP: J11H02000070008)”, il cui iter approvativo è stato avviato con Ordinanza Commissariale 23 maggio 2024, n. 33, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge n.*

32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modifiche e integrazioni.”;

VISTA la nota prot. RFI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2025\374 del 5/12/2025, con la quale RFI ha informato tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati dal procedimento dell'intervenuta modifica della WBS denominata “SI16 – Sistemazione idraulica Torrente Sirina” per sopraggiunte ragioni di natura tecnica (di cui si dirà meglio *infra*);

VISTA la nota prot. CS.PaCt.P\26010 del 20/2/2026, con la quale il Commissario Straordinario *pro tempore* ha informato il Presidente della Regione Siciliana che, avendo acquisito tutti i pareri delle amministrazioni interessate dalla modifica della WBS denominata “SI16 – Sistemazione idraulica Torrente Sirina”, tenuto conto della sua natura non sostanziale, avrebbe proceduto con l'adozione dell'Ordinanza di approvazione del progetto esecutivo delle varianti al progetto definitivo “Raddoppio della tratta Giampileri – Fiumefreddo. 1° lotto funzionale: Fiumefreddo-Taormina/Letojanni” secondo la nuova configurazione della WBS SI16, sulla base dell'intesa espressa con la DGR 324/2025;

VISTA la nota prot. RFI.DIN.DISC\A0011\P\2026\0000378 del 31/03/2026, con la quale il Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI S.p.A. ha trasmesso la relazione istruttoria di RFI per proporre al Commissario straordinario l'approvazione del progetto esecutivo in epigrafe;

CONSIDERATO che

- le modifiche apportate al progetto definitivo assentito con Ordinanza n. 49 del 9/9/2020 nell'ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva riguardano le seguenti opere:
 - WBS denominata “Nuova Viabilità NI14 – Ripristino viabilità esistente al km 7+414”;
 - WBS denominata “Nuova Viabilità NI15 - Ripristino viabilità esistente al km 7+645”;
 - WBS denominata “SI16 – Sistemazione idraulica Torrente Sirina”;
 - WBS denominata “FA27 – Piazzale pozzo di ventilazione al km 13+550”;
- nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato dal Commissario Straordinario *pro tempore* per l'approvazione del progetto esecutivo delle varianti in argomento (di cui si dirà meglio *infra*), sulle modifiche relative alla WBS denominata “FA27 – Piazzale pozzo di ventilazione al km 13+550”, sono stati chiamati ad esprimersi il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in ragione dell'interferenza delle opere con la fascia di rispetto autostradale dell'A18; in merito a tale interferenza è stato acquisito il solo parere istruttoria favorevole del CAS datato 1°/7/2025, mentre il MIT non ha fatto pervenire le determinazioni di competenza
- inoltre, a seguito di approfondimenti progettuali per conseguire ulteriori benefici ambientali in fase esecutiva ed ottemperare alle prescrizioni ambientali del MASE sul progetto definitivo dell'intervento, è emersa la necessità di modificare leggermente il tracciato interrato della galleria Taormina che sotto-attraversa l'alveo Torrente Sirina. Lo spostamento del tracciato della galleria ha comportato una traslazione di circa 30 metri verso est dell'attraversamento in sotterraneo del torrente Sirina e, quindi, della sistemazione idraulica denominata WBS SI16 presentata in iter autorizzativo, necessaria per garantire lo scavo in sicurezza sotto il torrente;

- pertanto, con la già citata nota prot. RFI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2025\374 del 5/12/2025, RFI ha chiesto alle Amministrazioni già espresse sull'originaria configurazione progettuale della WBS SI16 (i.e. la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina; l'Autorità di Bacino; l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, il Comune di Messina) di voler aggiornare/confermare il parere già reso, pur venendo in rilievo una modifica non sostanziale conseguente a un modesto spostamento sotterraneo del tracciato della galleria. La citata comunicazione è stata inviata per conoscenza a tutte le altre amministrazioni/enti interessati dall'iter autorizzativo avviato dal Commissario, ivi inclusa la Regione Siciliana già espresse con la sopra richiamata DGR 324/2025;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI S.p.A., comprensiva dei seguenti allegati:

- *Allegato 1* - Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo;
- *Allegato 2* - Istruttoria pubblicizzazione espropri, procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (cod. elaborato RS5M 01 E 40 IS AQ.00.0 0 001 A);

in particolare, che:

1.

sotto il profilo della tutela archeologica

- con nota prot. RFI-VDO.DIN-DISC.SO\A0011\P\2024\53 del 23/1/2024, RFI ha richiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina (S.BB.CC.AA-ME), per le parti d'opera oggetto di variante, l'aggiornamento del parere archeologico di competenza prot. 3371 del 11/06/2018 già reso sul più ampio progetto del "Raddoppio Giampileri-Fiumefreddo";
- con nota prot. 2836 del 16/2/2024, la S.BB.CC.AA-ME, premesso di aver rinnovato il parere archeologico espresso con nota prot. 3371 del 11/6/2018 con nota prot. 18668 del 17/10/2023, ha confermato l'assistenza archeologica in corso d'opera per la parti d'opera modificate;
- in merito alla nuova configurazione della WBS SI16, con autorizzazione prot. 20260004990 del 23/1/2026, la S.BB.CC.AA-ME ha rappresentato "[...] *In ordine alla tutela archeologica si rilascia il parere di seguito riportato: Con riferimento al progetto in oggetto e in applicazione alla vigente normativa: - visionati gli elaborati progettuali; - verificato che l'intervento prevede esclusivamente lavori di sistemazione idraulica del Torrente Sirina necessari a seguito di modifica al tracciato della galleria Taormina e fa parte del più ampio e complesso progetto infrastrutturale riguardante il "Raddoppio ferroviario tratta Giampileri-Fiumefreddo 1 Lotto Funzionale: Fiumefreddo-Taormina-Letojanni della Linea Messina-Catania" per il quale questa U.O. ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 3371 del 11/06/2018, rinnovato con nota prot. n. 0018668 del 17/10/2023; - tenuto conto della Viarch allegata al progetto che valuta l'area di intervento con grado di rischio medio basso e della dichiarazione in essa contenuta nella quale si ribadisce che verrà garantita la sorveglianza archeologica anche per le modifiche progettuali di cui al presente progetto; questa U. O., per quanto di stretta competenza ai fini della tutela archeologica.*

rilascia parere favorevole per le opere previste nel progetto di variante, rappresentando che per tutti gli interventi di scavo restano salve le condizioni di cui alle note precedentemente richiamate?

2.

sotto il profilo della tutela paesaggistica

- in data 16/4/2025, RFI ha provveduto a caricare, sul portale dedicato della S.BB.CC.AA–ME la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- la Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - S.BB.CC.AA–ME ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 per le varianti in argomento, in particolare:
 - o Autorizzazione paesaggistica prot. 20240042276 del 20/5/2024 (WBS NI14);
 - o Autorizzazione paesaggistica prot. 20240042445 del 20/5/2024 (WBS NI15);
 - o Autorizzazione paesaggistica prot. 20240042434 del 20/5/2024 (WBS SI16);
- Relativamente alla nuova configurazione della WBS SI16, in data 12/12/2025, RFI ha provveduto a caricare sul portale dedicato della S.BB.CC.AA.–ME la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- la Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - S.BB.CC.AA–ME ha richiesto informalmente chiarimenti sulle opere modificate; RFI, con nota prot. RFI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2025\407 del 18/12/2025, ha trasmesso i chiarimenti richiesti;
- con Autorizzazione prot. 20260004990 del 23/1/2026, la S.BB.CC.AA–ME ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 sulla nuova configurazione della SI16;

3.

sotto il profilo della tutela ambientale

- le opere in variante relative alle WBS NI14 e NI15 interferiscono con la nuova perimetrazione del Parco dell'Alcantara [Determinazione Direttoriale n. 46 dell'8/9/2017 dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara];
- RFI ha pertanto inviato (con la nota di cui *infra*) all'Ente Parco dell'Alcantara gli elaborati del progetto esecutivo sulle varianti relative alle suddette WBS ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 24 della L.R. 14/88 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 899/2024 del 28/6/2024, l'Ente Parco ha trasmesso alla Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'Ambiente - Servizio 3: Aree naturali protette – Pistruttoria tecnica di competenza, secondo quanto previsto dal D.D.G ARTA 600/2017, per consentire l'adozione del provvedimento di competenza nei termini di legge;
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\PEC\P\2024\393 del 22/7/2024 RFI, preso atto che la relazione trasmessa dall'Ente Parco riguardava la sola variante alla WBS NI14, ha precisato che “[...] tra le opere oggetto dell'iter approvativo in argomento, si rappresenta che anche la modifica della viabilità NI15 interferisce con le aree della nuova ripermetrazione del Parco dell'Alcantara [...]”, fornendo alcuni chiarimenti progettuali, volti a consentire al Dipartimento regionale di rilasciare il parere di cui all'art. 24 della L.R. 14/88 e s.m.i., in conformità al citato DDG ARTA n. 600 del 13/7/2017;

- il Dipartimento regionale dell'Ambiente, con nota prot. 83831 del 28/11/2024 (di cui *infra*), ha rilasciato parere favorevole per la variante alla WBS NI14;
- con successiva nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2025\35 del 14/1/2025, RFI ha rappresentato “[...] *salvo vostro diverso avviso da esprimere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, la Scrivente riterrà la mancata espressione su NI15 quale parere di non coinvolgimento, né dell’Ente Parco, né del Dipartimento regionale dell’Ambiente. Riterrà, altresì, la nota prot. 83831 del 28/11/2024 parere utile alla conclusione del procedimento*”. A tale nota non hanno fatto seguito ulteriori comunicazioni né da parte dell’Ente Parco né da parte del Dipartimento;

4.

In attuazione dell’Ordinanza n. 33 del Commissario *pro tempore* richiamata nei “Visti”, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\546 del 3/6/2024, RFI ha inviato il progetto esecutivo delle varianti al progetto definitivo “*Raddoppio della tratta Giampileri – Fiumefreddo. 1° lotto funzionale: Fiumefreddo-Taormina/Letojanni*” a tutte le Amministrazioni interessate e agli enti gestori dei servizi interferenti con le opere di variante. Con successiva nota prot. RFI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2025\374 del 5/12/2025, RFI ha informato tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati dal procedimento dell’intervenuta modifica della WBS denominata “*SI16 – Sistemazione idraulica Torrente Sirina*”, chiedendo l’aggiornamento dei pareri già rilasciato dalle Amministrazioni competenti, in base alla ricognizione dei vincoli territoriali e contestualmente trasmesso gli elaborati modificati.

Nell’ambito del suddetto procedimento, si sono espressi le seguenti Amministrazioni e enti gestori di opere interferite con determinazioni acquisite dalle competenti strutture di RFI S.p.A.:

Amministrazioni Statali, Regione, Enti Locali e Consorzi

- Il **Ministero della Difesa, MO.TRA. Ufficio Protocollo**, con nota prot. M_D A0AD369 REG2024 0057897 del 6/6/2024, ha comunicato “*1. In esito a quanto reso noto con il foglio in riferimento, si precisa che, sulla base della normativa vigente e della delega ricevuta dal Vertice dell’Amministrazione della Difesa (A.D.), lo scrivente è delegato ad esprimere il parere per conto dell’A.D. solo in caso di Conferenze di Servizi indette dalle Strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*
2. Per quanto precede, si comunica che il parere interforze in merito al progetto (per il quale è stato nominato un Commissario Straordinario con apposito DPCM del 16 aprile 2021), ai sensi di quanto previsto dall’art. 334 del D. Lgs. n. 66/2010, verrà emesso dal Comando Militare Esercito Sicilia, competente per territorio, tenendo informato lo scrivente (...)”;
- il **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito “Sicilia”**, a conclusione dell’endo-procedimento militare ha adottato la nota prot. M_D AAD8F10 REG2024 0024972 del 12/7/2024 con cui ha comunicato “*1. In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento, esaminata la documentazione pervenuta a corredo, acquisito il parere tecnico da parte*

degli Organi competenti, esprimo parere di “NULLA CONTRO” alla realizzazione dell’opera indicata in oggetto, ai sensi del:

- R.D. n. 1775, del 11 dicembre 1933;
- D.Lgs. n. 66, artt. 333 – 334 del 15 marzo 2010;
- D.P.R. n. 90, artt. 439 – 440 – 441 e 442 del 15 marzo 2010.

2. Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, evidenzio la possibilità del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08.

3. Rappresento, altresì, che detto rischio è eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l’esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell’interessato, apposita istanza all’Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli, correlata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all’Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D. Intermin. 82/2015 al seguente link (...).”

In merito alla nuova configurazione della WBS SI16, con nota prot. M_D AAD8F10 REG2026 0001726 del 20/1/2026, il Comando Militare Esercito “Sicilia” ha comunicato quanto segue: “1. In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento, esaminata la documentazione pervenuta a corredo, acquisito il parere tecnico da parte degli Organi competenti, esprimo parere di “NULLA CONTRO” alla realizzazione dell’opera indicata in oggetto, ai sensi del:

- R.D. n. 1775, del 11 dicembre 1933;
- D.Lgs. n. 66, artt. 333 – 334 del 15 marzo 2010;
- D.P.R. n. 90, artt. 439 – 440 – 441 e 442 del 15 marzo 2010.

2. Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, evidenzio la possibilità del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08.

3. Rappresento, altresì, che detto rischio è eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l’esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell’interessato, apposita istanza all’Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli, correlata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all’Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D. Intermin. 82/2015 al seguente link (...).”;

- o la **Regione Siciliana - Giunta Regionale - Assessorato Infrastrutture Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti**, con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 324 del 24 ottobre 2025 dato atto che “per l’esame della variante FA27 si è in attesa dell’acquisizione del parere tecnico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)” ha deliberato “di prendere atto, ai fini del raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione delle opere da realizzarsi, ai sensi del succitato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modifiche e integrazioni, del “Progetto Esecutivo delle Varianti al Progetto definitivo (WBS NI14, NI15, SI16 e FA27 asse Palermo-Catania-Messina, finanziato anche con fondi PNRR) ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019 e successive modifiche e integrazioni, nell’ambito del Primo Lotto Fiumefreddo-Taormina/Letojanni del Raddoppio ferroviario Tratta Giampileri-Fiumefreddo - (CUP: J11H02000070008)”, il cui iter approvativo è stato avviato con Ordinanza Commissariale 23 maggio 2024, n. 33, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modifiche e integrazioni.”. La medesima delibera richiama la nota 30 settembre 2025, n. 10632/Gab

dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità (allegata alla DGR medesima) che riporta quanto segue: *“l'esame della variante FA27 dovrà essere rinviato a successiva seduta della Giunta Regionale, in attesa dell'acquisizione del parere tecnico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)”*;

- la **Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA) Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 3: Affari Urbanistici Sicilia centrale e Nord-Orientale** - con nota prot. 10805 del 18/7/2024, ha invitato il Comune di Taormina ad esprimersi sulle varianti in argomento ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 65/81, a seconda delle risultanze della verifica sulla conformità urbanistica delle opere.

Il **Consiglio Comunale del Comune di Taormina**, con Delibera n. 25 del 23/6/2025, ha approvato la seguente proposta di deliberazione *“[...] DI ASSENTIRE il Progetto Esecutivo (PE) dell'intervento del “Raddoppio Della Tratta Giampileri – Fiumefreddo. 1° Lotto Funzionale: Fiumefreddo-Taormina/Letojanni. Progetto esecutivo delle varianti al progetto definitivo”*;

DI ATTESTARE la conformità urbanistica delle

- *WBS denominata “Nuova Viabilità NI14 – Ripristino viabilità esistente al km 7+414”*;
- *WBS denominata “Nuova Viabilità NI15 - Ripristino viabilità esistente al km 7+645”*;
- *WBS denominata “SI16 – Sistemazione idraulica Torrente Sirina”*;

[...]”.

Con nota prot. 11475 del 22/7/2025, il Dipartimento dell'Urbanistica ha, dunque, rilasciato l'attestazione di conformità urbanistica in relazione alle suddette opere in variante *“[...] Considerato che gli interventi in oggetto previsti nel Progetto esecutivo delle varianti al progetto definitivo risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio di Taormina;*

In relazione a quanto ritenuto e considerato, questa Unità Operativa 3.1 del Servizio 3 del D.R.U., relativamente alla materia urbanistica, rilascia ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ART.6 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1981, n° 65 per le seguenti opere di modifiche al progetto ricadenti nelle aree del territorio comunale di Taormina:

-WBS denominata - “Nuova Viabilità NI14 Ripristino viabilità esistente al km 7+414”;

-WBS denominata - “Nuova Viabilità NI15 Ripristino viabilità esistente al km 7+645”;

-WBS denominata - “SI16 Sistemazione idraulica Torrente Sirina”.

Con nota prot. 189 del 2/1/2026, il Comune di Taormina – Area Tecnica, preso atto delle modifiche intervenute alla già approvata WBS SI16, ha comunicato *“[...] Considerato che la modifica trattasi di un modesto spostamento sotterraneo del tracciato della galleria, quindi la stessa si configura come non sostanziale; Si Rilascia Parere Positivo in merito alla Conformità Urbanistica [...]”*;

- la **Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento regionale dell'Ambiente Servizio 3 - Aree naturali protette** - con nota prot. 83831 del 28/11/2024, ha comunicato *“[...] Considerato che il Consiglio Regionale della Protezione del Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.) è chiamato ad esprimersi sul progetto ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge regionale 9 agosto 1988 n.14.*

Visto il Parere del C.R.P.P.N. rilasciato nella Seduta del 18 novembre 2024 durante la quale il Consiglio ha esaminato e valutato il progetto e condividendo e approvando la proposta di parere della I Commissione permanente ha espresso parere favorevole e ha approvato all'unanimità la realizzazione del parcheggio che di seguito si riporta:

- *Considerato che l'art. 28 della disciplina del Parco esitata dal CRPPN il 7/9/22 recita: “ammessa la realizzazione del progetto di raddoppio ferroviario della tratta Giampileri-Fiumefreddo nei limiti, con le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta dell'Assessorato*

regionale del territorio e ambiente prot. 84113 del 30 dicembre 2019 e del connesso parere del C.R.P.P.N. del 19 dicembre 2019 rilasciati ai sensi dell'articolo 24 comma 6 della legge regionale 9 agosto 1988 n.14

- Considerato che il progetto di RFI del Raddoppio Ferroviario Giampileri-Fiumefreddo è stato approvato, prot. N. 174 del 06.02.2020, dall'Ente Parco;
- Rilevato che l'opera è una modifica minima nel passaggio fra progetto definitivo e progetto esecutivo ed un'opera funzionale al progetto approvato;

approva la modifica al Progetto definitivo del "Raddoppio Ferroviario Giampileri Fiumefreddo" di RFI, relativa alla rampa di collegamento fra viabilità esistente e pista di cantiere mediante la realizzazione di un sottopasso della tratta ferroviaria Alcantara-Randazzo, ricadente in località Trappitello del Comune di Taormina per una lunghezza complessiva di 79 m, a condizione che l'Ente Parco Alcantara verifichi preliminarmente l'avvenuto rispetto, dandone comunicazione all'Assessorato e al CRPPN, di tutte le altre condizioni poste con il nulla osta dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Ambiente — Servizio 3 prot. 0084113 del 30-12-2019.

Visto tutto quanto sopra, questo Dipartimento Regionale pertanto, preso atto e condiviso il parere espresso dal CRPPN nel corso della seduta del 18 novembre 2024 rilascia il proprio

NULLA OSTA

alla modifica al Progetto definitivo del "Raddoppio Ferroviario Giampileri Fiumefreddo" di RFI, relativa alla rampa di collegamento fra viabilità esistente e pista di cantiere mediante la realizzazione di un sottopasso della tratta ferroviaria Alcantara-Randazzo, ricadente in località Trappitello del Comune di Taormina per una lunghezza complessiva di 79 m. con le condizioni prescritte nel suddetto parere?;

- o la **Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB)**, con nota prot. 18096 del 15/7/2024, ha richiesto integrazioni documentali tecniche e amministrative ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica unica. Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2025\301 del 14/3/2025, RFI ha inviato le integrazioni documentali richieste. Con successiva nota prot. RFI.VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2025\357 del 31/3/2025, RFI, ai fini del perfezionamento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica integrata, ha richiesto al Comune di Taormina di sottoscrivere il "Modulo di "Istanza di parere di compatibilità per interventi o attività in aree perimetrare nel PAI a Pericolosità Elevata (P3), Molto Elevata (P4) e/o Sito di Attenzione (D.P. n. 9 del 06/05/2021)"

Il Comune di Taormina, con nota prot. n. 14463/2025 del 09/04/2025, ha trasmesso all'AdB il modulo firmato.

Con nota prot. 11224 dell'11/4/2025, l'AdB ha richiesto ulteriori integrazioni documentali, fornite da RFI con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2025\0000447 del 23/04/2025.

Con nota prot. 12698 del 30/4/2025, l'AdB ha, dunque, rilasciato "[...] a RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in oggetto meglio specificato:

- "nulla osta idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritti;

- "autorizzazione all'accesso all'alveo del Torrente Sirina "e alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi;

- parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI. [...]" con prescrizioni.

Relativamente alla nuova configurazione della WBS SI16, con Autorizzazione Idraulica Unica prot. 546 del 13/1/2026, l'AdB ha rilasciato "[...] a RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in oggetto meglio specificato,

-“nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione del progetto di sistemazione idraulica del Torrente Sirina (WBS SI16) per come rappresentato negli elaborati acquisiti da questa Autorità con nota prot. AdB n n. 33104 del 05/12/2025;

-“autorizzazione all'accesso all'alveo” del Torrente Sirina “e alla realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi;

-*parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI. [...]*”;

- la **Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana Servizio 12: Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina**, con nota prot. 69565 dell’11/6/2024 ha rilasciato l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, con prescrizioni. Relativamente alla nuova configurazione progettuale della WBS SI16, con nota prot. 5743 del 22/1/2026, il Corpo Forestale di Messina ha confermato l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico con prescrizioni;

Enti Gestori di Sottoservizi

- la **società ANAS S.p.A., Struttura Territoriale Sicilia**, con nota prot. CDG.ST PA AGRCT SEG.REGISTRO UFFICIALE.U.0092225 del 3/2/2025, ha comunicato “[...] Considerato altresì, che le lavorazioni richieste non interferiscono con la nostra viabilità, si rilascia il NULLA OSTA di massima alla realizzazione delle opere NI15 e NI14, a condizione che non venga interessata la SS 185 e le sue fasce di pertinenza”;

4.1

I pareri formulati da ciascun soggetto sono riepilogati nel “*Quadro sinottico in forma tabellare con l’esame/controdeduzioni di tutte le prescrizioni pervenute nell’ambito dell’iter autorizzativo*” – Allegato 1 alla Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI S.p.A., nel quale sono riportate sia le osservazioni sia le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto.

5.

- il PE in epigrafe è corredato dal piano degli espropri;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., RFI S.p.A. ha comunicato ai soggetti pubblici o privati interessati, l’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere nonché quello volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del medesimo DPR. In ragione del numero di interessati inferiore a 50, le comunicazioni di legge nei confronti dei medesimi sono state effettuate in modalità individuale attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno. A tale fine Italferr S.p.A. (oggi FS Engineering S.p.A.), con raccomandata A/R prot. DIC.PES.0131035.24.U del 4 giugno 2024 il cui perfezionamento è avvenuto il 20 giugno 2024, ha informato i privati interessati che per 30 giorni erano depositati per consultazione gli elaborati di progetto presso la sede di Catania della medesima società, in Piazza Giovanni XXIII. In considerazione dell’accertamento del decesso di due privati interessati dalle opere si è proceduto, ai sensi dell’art. 16 comma 8 del DPR 327/2001, con un avviso in data 13 giugno 2024 pubblicato su quotidiani a tiratura nazionale e locale: “*la Repubblica*” e “*Quotidiano di*

Sicilia” con cui si è dato atto della possibilità di visionare il progetto per 20 giorni presso la medesima sede di Italferr S.p.A. (oggi FS Engineering S.p.A.) Il medesimo avviso è stato contestualmente pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Taormina nonché, al fine di dare massima diffusione dell’avvio del procedimento, nella sezione dedicata sul sito Web della società. Nell’ambito di tale procedura non sono pervenute osservazioni, come riportato nella relazione sulla pubblicizzazione di FS Engineering, cod. RS5M 01 E 40 IS AQ.00.0 0 001 A.

Tanto premesso, il Commissario, su proposta del Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI S.p.A.,

DISPONE

1. ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., e per gli effetti dell’art. 53-*bis*, comma 1-*bis* del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni, nella L. 108/2021 e s.m.i., è approvato il progetto esecutivo delle varianti alle WBS denominate NI14, NI15 e SI16 (secondo la nuova configurazione comunicata con nota prot. RFLDIN.DISC.SO\A0011\P\2025\374 del 5/12/2025) del progetto definitivo “*Raddoppio della tratta Giampileri – Fiumefreddo. 1° lotto funzionale: Fiumefreddo-Taormina/Letojanni*”;
2. l’approvazione di cui al punto 1: (i) determina il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell’opera, come richiamata nella DGR della Regione Siciliana n. 324 del 24/10/2025; (ii) comporta l’assoggettamento delle aree interessate dalle opere del progetto esecutivo di variante a vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e determina la dichiarazione di pubblica utilità delle stesse ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; (iii) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; (iv) comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, come sopra riportati e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori;
3. le prescrizioni ritenute accoglibili, cui è subordinata l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di cui al precedente punto 1, sono quelle riportate nell’Allegato 1 “*Prescrizioni e raccomandazioni*”, che forma parte integrante della presente Ordinanza;
4. RFI S.p.A. provvederà ad assicurare, per conto del Commissario, la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo di cui al precedente punto 1;
5. la presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti, in accordo a quanto espresso dalla stessa Corte con nota n. 19102 del 19 maggio 2015 circa l’insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;
6. RFI S.p.A. è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alle Amministrazioni e agli Enti interessati dal procedimento per l’approvazione del progetto avviato con Ordinanza n. 33 del 23 maggio 2024.

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “*Osserva Canter?*” e di FS Italiane dedicate all’opera in gestione commissariale.

Il Commissario Straordinario

Aldo Isi

ALLEGATO 2

**REALIZZAZIONE ASSE FERROVIARIO PALERMO – CATANIA –
MESSINA**

**PROGETTO ESECUTIVO DI RADDOPPIO DELLA
TRATTA GIAMPILIERI – FIUMEFREDDO**

**1° LOTTO FUNZIONALE: FIUMEFREDDO (I) - TAORMINA
(I)/LETOJANNI (E)**

(CUP: J11H02000070008)

Approvazione del Progetto Esecutivo delle varianti al Progetto Definitivo

**Iter ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019, convertito con
modificazioni**

dalla L. 55/2019 e s.m.i.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Marzo 2026

1. PRESCRIZIONI

L'impresa appaltatrice, durante la realizzazione delle opere, dovrà rispettare quanto di seguito riportato.

1.1 Prescrizioni del Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Sicilia.

Si riporta quanto contenuto nelle note prot. M_D AAD8F10 REG2024 0024972 del 12/7/2024 e prot. M_D AAD8F10 REG2026 0001726 20-01-2026: *“Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, evidenzio la possibilità del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08.*

Rappresento, altresì, che detto rischio è eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli, correlata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D. Intermin. 82/2015 al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

1.2 Prescrizioni della Regione Siciliana Assessorato Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

Ai fini della tutela Archeologica si riporta quanto contenuto nella nota prot 20240042276/N.060.100 del 20/05/2024 del 20/05/2024 riferita alla WBS NI14 (Ripristino viabilità esistente pk 7+414):

“Ai fini della tutela Archeologica [...] - verificato che l'intervento prevede esclusivamente modifiche alla nuova viabilità NI14 necessarie per non intercludere il passaggio ad alcuni fondi privati e fa parte del più ampio e complesso progetto infrastrutturale riguardante il “Raddoppio ferroviario tratta Giampileri-Fiumefreddo” della Linea Messina- Catania per il quale questa U.O. ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 3371 del 11/06/2018, rinnovato con nota prot. n. 0018668 del 17/10/2023; tenuto conto della VPLA (ex Viarch), dalla quale si evince che l'area oggetto dell'intervento non è interessata da evidenze archeologiche e che, sulla base dei dati di archivio e delle ricognizioni, presenta un grado di potenziale archeologico basso; - tenuto conto di quanto dichiarato nella VPLA(ex Viarch), allegata al progetto, nella quale si ribadisce che verrà garantita la sorveglianza archeologica anche per le suddette opere provvisorie; questa U. O., per quanto di stretta competenza ai fini della tutela archeologica, rilascia parere favorevole per le opere previste in progetto, rappresentando che per tutti gli interventi di scavo restano salve le condizioni di cui alle note precedentemente richiamate”.

Nel dettaglio, non risulta alcuna prescrizione da ottemperare in quanto i precedenti pareri sono favorevoli, come indicato di seguito.

***Pareri ai fini della tutela archeologica citati nel parere della S.BB.SS.AA.-ME*

4.1) Nota prot. n. 3371 del 11/06/2018: Parere Archeologico Favorevole sul PD dell'intera tratta ferroviaria Giampileri Fiumefreddo

4.2) Nota prot. n. 0018668 del 17/10/2023: Rinnovo parere archeologico favorevole con riferimento al Lotto 2;

4.3) Nota prot. 2836 del 16/02/2024: Rinnovo parere archeologico favorevole con riferimento al Lotto 1; Restano salvi, inoltre, gli obblighi e le prestazioni derivanti dall'art. 90 e sgg. del D.Lgs 42/2004 nell'eventualità di scoperte fortuite nell'area in oggetto al momento non prevedibili.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 146 del citato Codice dei beni Culturali e del paesaggio, si dispone che a cura della D.L. sia trasmessa a questa Soprintendenza la documentazione fotografica comprovante l'ottemperanza d'esecuzione delle opere approvate con la presente Soprintendenziale.

Ai fini della tutela Archeologica si riporta quanto contenuto nella nota prot.: 20240042445/N.060.100 del 20/05/2024 riferita alla WBS **NI15** (Ripristino viabilità esistente pk 7+645)

“Ai fini della tutela Archeologica [...] verificato che l'intervento prevede esclusivamente lavori per la modifica alla nuova viabilità NI 15 e fa parte del più ampio e complesso progetto infrastrutturale riguardante il “Raddoppio ferroviario tratta Giampileri-Fiumefreddo” della Linea Messina-Catania per il quale questa U.O. ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 3371 del 11/06/2018, rinnovato con nota prot. n. 0018668 del 17/10/2023; - tenuto conto della VPLA (ex Viarch), redatta dal dott. N. Cinelli dalla quale si evince che l'area oggetto dell'intervento non è interessata da evidenze archeologiche e che, sulla base dei dati di archivio e delle ricognizioni, presenta un grado di potenziale archeologico basso; - tenuto conto di quanto dichiarato nella VPLA (ex Viarch), allegata al progetto, nella quale si ribadisce che verrà garantita la sorveglianza archeologica anche per le suddette opere provvisorie; questa U. O., per quanto di stretta competenza ai fini della tutela archeologica, rilascia parere favorevole per le opere previste in progetto, rappresentando che per tutti gli interventi di scavo restano salve le condizioni di cui alle note precedentemente richiamate”.

Nel dettaglio, non risulta alcuna prescrizione da ottemperare in quanto i precedenti pareri sono favorevoli, come indicato di seguito.

***Pareri ai fini della tutela archeologica citati nel parere della S.BB.SS.AA.-ME*

4.1) Nota prot. n. 3371 del 11/06/2018: Parere Archeologico Favorevole sul PD dell'intera tratta ferroviaria Giampileri Fiumefreddo

4.2) Nota prot. n. 0018668 del 17/10/2023: Rinnovo parere archeologico favorevole con riferimento al Lotto 2;

4.3) Nota prot. 2836 del 16/02/2024: Rinnovo parere archeologico favorevole con riferimento al Lotto 1;

Restano salvi, inoltre, gli obblighi e le prestazioni derivanti dall'art. 90 e sgg. Del D.Lgs 42/2004 nell'eventualità di scoperte fortuite nell'area in oggetto al momento non prevedibili.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 146 del citato Codice dei beni Culturali e del paesaggio, si dispone che a cura della D.L. sia trasmessa a questa Soprintendenza la documentazione fotografica comprovante l'ottemperanza d'esecuzione delle opere approvate con la presente Soprintendenziale.

Ai fini della tutela Archeologica si riporta quanto contenuto nelle note prot.: 0240042434/N.060.100 del 20/05/2024 e prot. 0260004990/N.060.100 del 23/01/2026 riferite alla WBS **SI16** – Sistemazione idraulica Torrente Sirina (Taormina)

“Ai fini della tutela Archeologica [...] - verificato che l'intervento prevede esclusivamente lavori per la sistemazione idraulica permanente del Torrente Sirina e fa parte del più ampio e complesso progetto infrastrutturale riguardante il “Raddoppio

ferroviario tratta Giampileri-Fiumefreddo” della Linea Messina-Catania per il quale questa U.O. ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 3371 del 11/06/2018, rinnovato con nota prot. n. 0018668 del 17/10/2023;- tenuto conto della VPLA (ex Viarch), dalla quale si evince che l’area oggetto dell’intervento non è interessata da evidenze archeologiche e che, sulla base dei dati di archivio e delle ricognizioni, presenta un grado di potenziale archeologico basso; - tenuto conto di quanto dichiarato nella VPLA(ex Viarch), allegata al progetto, nella quale si ribadisce che verrà garantita la sorveglianza archeologica anche per le suddette opere provvisorie; questa U. O., per quanto di stretta competenza ai fini della tutela archeologica, rilascia parere favorevole per le opere previste in progetto, rappresentando che per tutti gli interventi di scavo restano salve le condizioni di cui alle note precedentemente richiamate".

*Nel dettaglio, non risulta alcuna prescrizione da ottemperare in quanto i precedenti pareri sono favorevoli, come indicato di seguito. **Pareri ai fini della tutela archeologica citati nel parere della S.BB.SS.AA.-ME*

4.1) Nota prot. n. 3371 del 11/06/2018: Parere Archeologico Favorevole sul PD dell'intera tratta ferroviaria Giampileri - Fiumefreddo;

4.2) Nota prot. n. 0018668 del 17/10/2023: Rinnovo parere archeologico favorevole con riferimento al Lotto 2;

4.3) Nota prot. 2836 del 16/02/2024: Rinnovo parere archeologico favorevole con riferimento al Lotto 1.

Restano salvi, inoltre, gli obblighi e le prestazioni derivanti dall’art. 90 e sgg. Del D.Lgs 42/2004 nell’eventualità di scoperte fortuite nell’area in oggetto al momento non prevedibili.

Ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 146 del citato Codice dei beni Culturali e del paesaggio, si dispone che a cura della D.L. sia trasmessa a questa Soprintendenza la documentazione fotografica comprovante l’ottemperanza d’esecuzione delle opere approvate con la presente Soprintendenziale.”

1.3 Regione Siciliana Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento regionale dell’Ambiente Servizio 3 - Aree naturali protette.

Ai fini della tutela delle aree naturali protette si riporta quanto contenuto nella nota prot.: 83831 del 28/11/2024 (Parere ai sensi dell’art. 24 della L.R. 14/88 e s.m.i.) integrato dalla nota RFI prot. 35 del 14.01.2025:

- *“Il parere favorevole è rilasciato nel rispetto delle condizioni indicate nel N.O. dell’assessorato regionale del territorio e ambiente prot. 84113 del 30.12.2019. Tali condizioni sono successivamente confluite nel parere di approvazione dell’Ente Parco n. 174 del 06.02.2020, il cui recepimento è avvenuto in fase di progettazione esecutiva, ad eccezione delle seguenti (n.7.2 e n.7.3) il cui recepimento è previsto in fase realizzativa.*
- *Osservare tutte le misure di mitigazione ed attenuazione necessarie affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che trattasi; (prescrizione 21.6 dell’allegato 45 alla convenzione, previsto il recepimento in FASE REALIZZATIVA);*

- *Il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'Ente Parco e agli Enti preposti la data di inizio e fine lavori (prescrizione 21.18 dell'allegato 45 alla convenzione, previsto il recepimento in FASE REALIZZATIVA);”*

1.4 Prescrizioni dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Si riporta quanto contenuto nell’A.I.U. nelle note prot. 12698 del 30/4/2025 e prot.: 546 del 13/01/2026 per la fase realizzativa:

- *“le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;*
- *vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;*
- *le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;*
- *vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;*
- *vengano comunicati a questa Autorità di Bacino i dati i relativi delle previste attività di monitoraggio;*
- *durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;*
- *venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/ avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;*
- *dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;*
- *vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico della Società RFI, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;”* Come da disamina tecnica si rappresenta che la manutenzione delle opere di attraversamento, sarà onere di RFI, limitatamente ed esclusivamente ai soli tratti interessati dall'opera la cui programmazione è in linea con quanto nella prassi attuato. Per il caso specifico, sottoattraversamento in galleria, non risulta applicabile.
- *“provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022);”* Come da disamina tecnica si rappresenta che la manutenzione delle opere di attraversamento, sarà onere di RFI, limitatamente ed esclusivamente ai soli tratti interessati dall'opera la cui programmazione è in

linea con quanto nella prassi attuato. Per il caso specifico, sottoattraversamento in galleria, non risulta applicabile.

- *la Società RFI si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;*
- *questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;*
- *venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.*
- *le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;*
- *l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino;*
- *l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;*
- *Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.*
- *L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico.*
- *Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.”*

1.5 Prescrizioni dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio 12: Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina.

Ai fini della tutela delle aree forestali si riporta quanto contenuto nelle note prot. prot. 69565 dell'11/6/2024 e prot. 5743 dell'22/1/2026

- *“Rispettare e mettere in atto, nell'attuazione delle opere in progetto, tutti gli accorgimenti dettati dalle Norme di Salvaguardia del Piano Straordinario (P.A.I.) dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente adottato con D.A. n. 298/41 del 04/07/2000 e s.m.i., "Norme di Attuazione del P.A.I.", e le disposizioni dettate da D.P. n. 109 S.G. del 15/04/2015 e D.P. n. 09 del 06 maggio 2021;*
- *Rispettare quanto previsto nella relazione geologica geomorfologica e geotecnica a corredo del progetto esecutivo;*
- *Garantire che i mezzi meccanici impiegati per l'esecuzione dei lavori non determinino movimenti di terreno, per evitare di compromettere la stabilità del suolo;*
- *Realizzare, a tergo delle opere di contenimento, un adeguato sistema di drenaggio al fine di consentire lo smaltimento delle acque di infiltrazione;*
- *Osservare i seguenti accorgimenti nella sistemazione dei ripiani del sito:*
 1. *la pendenza a monte non dovrà superare il 2-3%;*
 2. *si dovranno tracciare le scoline per il regolare deflusso delle acque meteoriche, il tracciato dovrà avere decorso trasversale alla pendenza del terreno ed inclinazione tale che le acque stesse non dovranno scavarlo e renderlo nocivo;*
- *Non arrecare danni alle piante forestali e alla macchia mediterranea eventualmente presenti in loco se non quelle necessarie per la realizzazione delle opere;*
- *Eseguire i lavori di movimento terra esclusivamente su terreni asciutti e in periodo non piovoso;*
- *L'esecuzione dei lavori non dovrà comportare la modifica del naturale deflusso delle acque superficiale e meteoriche, si dovranno adottare ogni utile accorgimento per una adeguata regimazione con particolare riferimento alla salvaguardia ed implementazione del reticolo idrografico ivi presente, ad ultimazione dei lavori e si dovranno mettere in atto i necessari accorgimenti al fine di convogliarle in luoghi di normale deflusso naturale, avendo cura di non modificare lo stesso, ne' durate, ne' dopo gli interventi, realizzando ove necessario e nel contempo le opere di regimentazione idrauliche;*
- *Il materiale di risulta dagli scavi si, dovrà conferire a pubblica discarica o riutilizzato a norma delle leggi vigenti disposizioni in materia, (D.P.R. n. 120 del 13 giugno ogni caso è vietato abbandonarlo indiscriminatamente, anche al fine di non determinare possibili dissesti idrogeologici;*
- *Acquisire, prima dell'inizio dei lavori, gli eventuali ulteriori nulla osta e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti nazionali e regionali (comunale, paesaggistico, sismico, ecc.);*
- *I lavori dovranno essere realizzati in conformità a quanto illustrato negli elaborati progettuali a corredo dell'istanza "UA 03.06.2024 RFI-VDO. e alle prescrizioni impartite da questo Ispettorato, adottando ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni dell'area oggetto dei lavori.*
- *Il mancato adempimento delle suddette prescrizioni comporta la revoca del presente provvedimento con tutte le conseguenze di legge.*
- *L'inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati ai Distaccamenti Forestali di Savoca (ME) e Messina Colle San Rizzio (ME) competenti per giurisdizione;*
- *Il presente provvedimento ha validità due anni dalla data del rilascio, tranne che nei casi previsti del D.A. n. 569/2012, art. II, comma I e 2;”*

1.6 Prescrizioni dell'ANAS S.p.A.

Si riporta quanto contenuto nella nota prot. CDG.ST PA AGRCT SEG.REGISTRO UFFICIALE.U.0092225 del 3/2/2025 per la fase realizzativa:

- *“il N.O. alla realizzazione delle opere NI15 e NI14 è rilasciato a condizione che non venga interessata la SS 185 e le sue fasce di pertinenza.”* Come da disamina tecnica si rappresenta che prima dell'avvio dei lavori relativi alla WBS NI14, di sottoattraversamento dell'infrastruttura ferroviaria in progetto, il progettista dovrà fornire la necessaria documentazione progettuale di dettaglio da cui si evinca l'interferenza dell'opera con la fascia di rispetto della SS185, per la successiva valutazione da parte di ANAS, anche in considerazione del parere favorevole già reso per le opere ferroviarie insistenti sulle medesime aree.